



Città di Pianella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/11/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 COMMA 1 LETT.A DEL TUEL D.LGS 267/2000:SIG. ADRIANO AIELLI

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Novembre alle ore 17:42, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE
MARINELLI SANDRO	SI
CHIARIERI FRANCESCO	SI
MINETTI ALESSANDRO	SI
ARAMINI ROMEO	SI
BERARDINUCCI DAVIDE	SI
DI CLEMENTE GABRIELLA	SI
DI MASSIMO ANTONELLA	SI
DI TONTO MASSIMO	SI
POZZI MARCO	SI
FILIPPONE GIANNI	SI
GIANSANTE ANNA BRUNA	SI
SERGIACOMO ANNAIDA	SI
SPOSO DENIS	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE in data 23 luglio 2019 è pervenuto al prot.n. 12507 notifica della sentenza n. 25/19 - RG 239/17 emessa in data 24.10.2018 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in favore del sig. Adriano Aielli;

Dato atto che la vicenda è relativa ad una richiesta di risarcimento danni lamentati dal sig. Aielli durante lavori di realizzazione delle fondazioni su terreno acquistato nel Comune di Pianella nel 2007, danno derivante dalla rottura di alcune condutture destinate al trasporto di acqua potabile, abusivamente interrate senza segnalazione, per cui comune di Pianella è stato ritenuto responsabile in qualità di proprietario di parte del tratto idrico;

Dato atto che le relative somme ammontano ad euro 5.600,00 per risarcimento del danno come quantificato in sentenza, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo quantificati in euro 60,47 oltre a spese per euro 309,35 come liquidate nella sentenza di secondo grado, oltre compensi del primo grado e del secondo grado di giudizio, per complessivi euro 15.797,97 e dunque per una complessiva somma di euro 21.764,32;

Preso atto che con nota prot. n. 19792 del 14.11.2019 il Responsabile del contenzioso ha proposto al signor Aielli di ricevere il pagamento in due rate di pari importo, di cui il primo pagamento da effettuarsi a seguito di procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, entro il 15.12.2019, ed il secondo pagamento nell'annualità 2020, dopo l'approvazione del bilancio di previsione scadenza nel mese di marzo 2020, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 194 comma 2 del T.U.E.L. (*“Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditor”*).

Dato atto che in data 20.11.2019 è pervenuta al prot. n. 20099 l'accettazione dei suddetti termini di pagamento da parte del signor Aielli con apposita dichiarazione sottoscritta in data 19.11.2019;

VISTI gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che si richiamano integralmente:

“Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.

Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”;

Preso atto della Relazione del Responsabile del Servizio prot. N.20406 del 25.11.19;

Ritenuto dunque di disporre il riconoscimento delle somme derivanti dalla pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - sentenza n. 25/19 - RG 239/17 emessa in data 24.10.2018 – per complessivi euro 21.764,32, con la procedura di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L., atteso che trattasi di somme derivanti da statuizione del giudice, il cui presupposto di legittimità sussiste in virtù della fonte stessa del debito, per cui la procedura di cui al citato art. 194 del TUEL è relativa alla corretta imputazione delle relative somme in bilancio;

Quanto ai requisiti generali relativi ai debiti fuori bilancio, le somme de quo presentano i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

Visto l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 il quale prevede che comuni, province e regioni possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Visto l'art. 30 comma 15 della legge 27/12/2002 n. 289;

Verificato alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000), nei limiti di quanto previsto dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000:
- di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
- dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
 - debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
 - debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

RITENUTO pertanto di procedere al finanziamento delle poste di debito fuori bilancio con imputazione sul cap. 788 del corrente bilancio di previsione, che presenta la relativa disponibilità;

ATTESA la propria competenza a deliberare;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 TUEL;

VISTI gli atti, i documenti e le norme richiamate in premessa;

VISTO il vigente “Regolamento Comunale di contabilità” ;

Sentito il consigliere Filippone che annuncia il suo voto contrario;

Con voti favorevoli 12, contrari 1 (Filippone) resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. dare atto che le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell' art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 nel testo in vigore, la legittimità del seguente debito fuori bilancio:
 - somme derivanti dalla pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - sentenza n. 25/19 - RG 239/17 emessa in data 24.10.2018 – per complessivi euro 21.764,32, nei confronti del sig. Adriano Aielli, identificato come da generalità depositate agli atti;
3. Di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio, in due rate di pari importo, e dunque come segue:
 - per euro 10.882,16 con imputazione sul cap. 788 del corrente bilancio di previsione, che presenta la relativa disponibilità;
 - per euro 10.882,16 con imputazione sul cap. 788 sull'annualità 2020 del bilancio di previsione triennale, che presenta la relativa disponibilità;
4. Di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
5. Di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché il rispetto del patto di stabilità interno;
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della Legge n. 289/2002;
7. Di comunicare tempestivamente al creditore l'adozione del presente provvedimento;
8. Di demandare al Responsabile dell'Area Contenzioso l'adozione degli adempimenti consequenziali.

Successivamente, con voti favorevoli 12, contrari 1 (Filippone), resi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4) dell'art. 134 del TUEL nel testo in vigore.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **D'INCECCO MARZIA** in data **26/11/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **GIANSANTE LORENA** in data **26/11/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
CHIARIERI FRANCESCO

Segretario Generale
D'INCECCO MARZIA